

Giustizia e Informazione: un problema di linguaggio

Iside Russo¹

Sommario : 1. Premessa.- 2. La deriva del rito mediatico.-3. La necessaria fiducia dei cittadini verso la giustizia.-4. Un problema culturale.-5. La comunicazione istituzionale.-6. Conclusioni

1.Premessa

Il complesso rapporto tra giustizia e informazione è un problema antico, più di quanto si pensi.

A fine '800 la celebrazione dei processi davanti alla Corte di Assise era oggetto di un'attenzione smodata, tanto che il 3 novembre 1879 il Guardasigilli Daniele Varè emanò una circolare: “ *La pubblicità dei giudizi penali è una preziosa conquista della civiltà moderna, cui nessuno vorrebbe menomare. Ma sarebbe uno strano equivoco il confondere la pubblicità con lo spettacolo. L'accusato, fino a che condannato non sia, si presume innocente; è un cittadino infelice di cui non è lecito aggravare le condizioni, degradandolo a figura da scena, come le bestie feroci che si espongono al circo* ”.²

Col passare del tempo, l'involuzione del rapporto è stata direttamente proporzionale al progressivo e costante sviluppo della tecnologia, con la conseguenza di una grave alterazione delle regole del sistema democratico, perché, come è stato rilevato, “un filo trasparente ma robustissimo collega l'art. 21 all'art. 101 della Costituzione”, desumendosi: “*dal loro combinato disposto ... che il popolo ha diritto di sapere come viene amministrata la giustizia in suo nome e come i giudici, soggetti soltanto alla legge, esercitano il loro potere di jus dicere* ”.³

In uno Stato di diritto, quindi, non si può prescindere né dalla giustizia né dall'informazione, e quando si oscura il diritto di cronaca giudiziaria si oscura anche la democrazia. Emblematico il famoso processo celebrato

¹ Iside Russo, già presidente Corte appello Salerno

² V. Mario Pisani, Quattro circolari sulla pubblicità del dibattimento, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2,1973, p. 707,[volume.pdf](#)

³ Glauco Giostra, La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria, in Rivista di diritto dei media, 3/2028, [paper1_giostra-2.pdf](#)

in Turchia a carico di giornalisti, docenti universitari ma soprattutto di avvocati che avevano difeso gli oppositori al regime, dove l'indagine è stata secretata per sei anni, alcuni atti sono diventati irripetibili ma non si sa come sono stati formati, E il dibattito poi si è concluso con condanne severissime dai 12 ai 16 anni.

Nella società post-moderna caratterizzata da frammentazione, soggettività, globalizzazione e un'accelerazione tecnologica che genera continua precarietà, il rapporto tra processo e cronaca giudiziaria *rectius* narrazione mediatica dei processi è diventato ancora più problematico, incidendo negativamente, e in maniera significativa, sulla fiducia dei cittadini verso la giustizia, che è condizione essenziale di uno Stato di diritto.

È in questo contesto di deriva mediatica che si inserisce nel luglio 2018 la delibera con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato le Linee-guida sul tema della comunicazione giudiziaria fatta direttamente dalla magistratura: il capo dell'ufficio o un magistrato delegato è legittimato a evitare la diffusione di notizie imprecise con un abstract in cui riporta gli elementi essenziali del provvedimento⁴.

Prendendo le mosse dal gap tra i tempi e le modalità della giurisdizione e i tempi e le modalità della narrazione mediatica - gap agevolato dal "comune agire quotidiano, che appare invece ispirato al , al vivere la realtà nella contingenza dell', perennemente interconnessi < qui e ora>" - è stato evidenziato come le linee-guida del CSM siano "*dirette a implementare l'efficacia delle performance comunicative degli uffici giudiziari, in termini di oggettività, chiarezza, comprensibilità e tempestività*", a cominciare dalla comunicazione dell'ufficio di Procura, perché "*anche la presentazione dell'enunciato di accusa, non meno di una decisione giurisdizionale, dev'essere imparziale, equilibrata e misurata*", evitando "*alcuni atteggiamenti spesso riscontrabili nella prassi: la discriminazione tra giornalisti o testate; la costituzione e il mantenimento di canali informativi privilegiati con esponenti dei media; la personalizzazione delle informazioni; l'espressione di opinioni personali e giudizi di valore su persone o eventi*".⁵

⁴ [Microsoft Word - linee guida comunicazione delibera 11 luglio 2018](#)

⁵ [Gianni Canzio Il linguaggio giudiziario e la comunicazione istituzionale | Giustizia Insieme maggio 2021](#)

Nel modello delineato dalla delibera consiliare, articolato secondo modalità, contenuti e scansioni differenti a seconda che si tratti degli uffici requirenti o giudicanti, va sottolineato l'inedito "abstract" contestuale o immediatamente successivo alla decisione, che ne contiene gli elementi essenziali allo scopo di ridurre la distanza temporale tra il dispositivo e la motivazione e quindi restringere la forbice tra il processo mediatico e gli esiti del giusto processo penale.

Dunque, un'informazione sul processo con linguaggio semplice e per una comunicazione trasparente, nel rispetto delle garanzie. Eppure, la delibera è rimasta di fatto disapplicata negli uffici di merito, mentre va richiamata, e valorizzata la prassi, seguita da diversi anni dalla Corte di legittimità e dalla Corte costituzionale, di dare comunicazione delle decisioni adottate relative alla soluzione di questioni di diritto controverse o particolarmente importanti. Iniziative che sottendono un importante messaggio da parte delle Corti supreme, che dovrebbe diventare modello anche della giurisdizione di merito.

Il 20 maggio 2026 all'odg del Plenum CSM era inserita la proposta della VII Commissione di aggiornare le linee-guida adottate nel 2018 in materia di comunicazione istituzionale al mutato quadro normativo e ordinamentale e alle indicazioni elaborate dalla Procura generale presso la Corte di cassazione. La proposta ha avviato un dibattito vivace, caratterizzato dalla presentazione di diversi emendamenti, due rinvii della seduta, dalla richiesta del Primo Presidente di rimandare la proposta in Commissione attesa la delicatezza del tema, e addirittura dalla presentazione di un emendamento, rigettato, contenente la riscrittura dell'intero provvedimento; ovviamente si è registrato l'interessamento quotidiano degli organi di informazione che hanno parlato di "normativa autobavaglio". Dopo tre ore di discussione, recepiti diversi emendamenti, il 10 giugno la delibera è stata approvata.

Per cogliere l'importanza della iniziativa consiliare e la delicatezza dei valori in gioco, è imprescindibile fotografare lo stato delle cose, richiamando gli effetti perversi dell'informazione sui processi affidata al circuito mediatico.

2. La deriva del rito mediatico

Negli ultimi anni, agevolato dall'impiego sempre più diffuso delle innovazioni tecnologiche nel contesto sociale, nella vita quotidiana, nel

mondo del lavoro, si è creato tra media e processo penale un complesso e multiforme processo osmotico, che va oltre la cronaca giudiziaria. Sono ben noti i talk show di tutte le reti pubbliche e private che, con i plastici (famosi quelli di Bruno Vespa), con i testimoni convocati e ascoltati nei salotti televisivi, con i filmati *highlights*, le interviste a parenti dell'accusato o della vittima, l'ascolto di intercettazioni, prospettano una ricostruzione della vicenda diversa da quella giudiziaria e spesso in contrasto perfino col giudicato. Utilizzando le informazioni più "telegeniche" come il DNA e/o documenti informatici tratti dal personal computer, viene rappresentata una giustizia privata parallela e anticipatoria rispetto a quella istituzionale, creando un pregiudizio mediatico che assicura le ansie securitarie della collettività.

Aggiungasi che non tutti i conduttori dei *talk show* sono iscritti all'Albo dei giornalisti e spesso si avvalgono di criminologi "*che compaiono regolarmente in televisione e sui social per commentare casi penali, formulare diagnosi a distanza e invocare condanne*", tanto che la Società Italiana di Criminologia (SIC) di recente ha emesso un comunicato con cui "*prende pubblicamente le distanze dai cosiddetti < criminologi mediatici >*", evidenziando che "*alimentano sistematicamente le paure collettive, il desiderio di punizione e l'odio verso gli accusati, spesso molto prima di una sentenza definitiva*", trasformando "*l'imputato in un mostro da condannare pubblicamente*"⁶.

Il problema assume in Italia una dimensione sconosciuta agli altri paesi europei, perché da noi "*la cronaca nera occupa più del doppio di quanto mediamente avviene negli omologhi organi di informazione europei*", e molteplici sono le conseguenze delle reciproche interferenze tra sistema giudiziario e circuito mediatico, sul piano della segretezza delle indagini, del diritto alla riservatezza della persona indagata o imputata, del diritto all'informazione e della credibilità dell'istituzione giudiziaria. Circa 30 anni fa A. Garapon aveva già rilevato: "Questa pericolosa alchimia fra giustizia e media è una spia della disfunzione profonda della democrazia". L'effetto dirompente è tale che l'opinione pubblica non vuole più essere solamente informata, vuole giudicare, e giudica, fino a non condividere i provvedimenti di archiviazione o di proscioglimento degli indagati considerati colpevoli nel processo messo

⁶ [I "criminologi mediatici" non sono criminologi - SIC - Società Italiana di Criminologia](#)

in onda dai media, mentre nell'immaginario collettivo si è anche diffuso il convincimento che l'indagine scientifica utilizzata nel processo penale è infallibile, per cui l'errore giudiziario non è più ammissibile. Ignorando tutta la complessità della prova scientifica e del giudicare.

Nel problematico e complesso rapporto tra presunzione di innocenza e diritto di cronaca si registrano altri paradossi: il materiale mediatico finisce per offrire materiale probatorio, endoprocedimentale al processo vero, e addirittura il rito mediatico può diventare strumento formidabile di contaminazione della prova o di condizionamento del giudice. Glauco Giostra, attento studioso del problema della *“giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria”*, ha parlato di *“media-evo della giustizia penale”*⁷.

3. La necessaria fiducia dei cittadini verso la giustizia

La radicale difformità tra le modalità di esercizio della giurisdizione e le modalità di cui si avvalgono i media dilata a dismisura il gap tra la giustizia applicata nei tribunali e quella mediatica. Incrinando la necessaria fiducia che i cittadini devono avere verso la giustizia.

In tempi recentissimi, in particolare durante la campagna referendaria relativa alla riforma costituzionale degli articoli riguardanti la magistratura ordinaria, questo processo degenerativo ha avuto un'acuta manifestazione, da parte non tanto dell'opinione pubblica quanto degli addetti ai lavori, avvocati magistrati dottrina giornalisti, addirittura da parte di organi istituzionali apicali: ***l'avvalersi del processo mediatico come strumento per la rappresentazione non della singola vicenda processuale, Garlasco o la famiglia del bosco, ma della giustizia o meglio dell'amministrazione della giustizia da parte della magistratura, con inevitabili riflessi sulla delegittimazione dell'istituzione.***

È stato un passaggio grave e opaco perché una società che non crede nella sua giustizia è destinata a cercarla altrove.

Ad aprile, poi, si è avuta notizia della messa in scena di uno spettacolo teatrale: *“Il caso Garlasco - potresti essere tu”*, in programma il 9 aprile teatro Diana di Napoli (biglietti a partire da € 34,00) e il 9 giugno al teatro degli Arcimboldi di Milano (biglietti a partire da € 40,00), **al quale hanno**

⁷ [G. Giostra | Il media-evo della giustizia penale | Sistema Penale | SP](#)

preso parte anche gli avvocati di alcuni soggetti coinvolti nella vicenda.

Giustamente il Movimento forense ha preso posizione contraria rispetto a questa iniziativa richiamando “ *l’attenzione sul valore della dignità delle persone coinvolte nei procedimenti giudiziari — siano esse imputati, vittime o professionisti del diritto — sulla professionalità dell’avvocato che si fonda sul rispetto della legge, sulla tutela dei diritti dei cittadini, sul rischio di compromettere la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario* ”⁸.

Probabilmente non sono bene aggiornata, ma non mi risulta una presa di posizione ufficiale del C.N.F, neanche un comunicato. Eppure, la professione forense svolge una funzione sociale.

4. Un problema culturale

Le dimensioni e la serietà che va assumendo questo difficile equilibrio tra valori della giurisdizione e peculiarità della narrazione mediatica impongono un’assunzione di responsabilità da parte di tutti i protagonisti della giurisdizione: di chi esercita il potere di jus dicere, di chi tutela i diritti dei cittadini, di chi racconta il processo.

I codici etici dei magistrati, avvocati e giornalisti sono tutti ineccepibili, splendidi, ma non funzionano adeguatamente. La contravvenzione ex art. 684 c.p. si estingue con l’oblazione, e la sanzione pecuniaria, tra l’altro esigua, viene pagata dall’editore. Auspicabile un maggiore rigore nell’ambito del procedimento disciplinare, come si registra relativamente all’osservanza della Carta di Treviso e alle notizie riguardanti i minorenni.

Il cuore del problema è culturale: è necessario acquisire piena consapevolezza del ruolo, dei valori in gioco, della dignità delle persone. I cambiamenti culturali, lo sappiamo bene, richiedono tempi difficilmente quantificabili, ma certamente il terreno su cui lavorare è la **professionalità**, e il primo step è **il linguaggio** che è il principale strumento di comunicazione. Penso alla necessità che venga usato un linguaggio chiaro conciso e comprensibile, perché la comprensibilità dei pubblici poteri è un fattore di democrazia, mentre quello che non si capisce produce delegittimazione. Penso **al linguaggio dei giornalisti**

⁸ Caso Garlasco a teatro, il Movimento forense: “Forte perplessità” | NT+ Diritto

che è fondamentale per il loro ruolo di mediatori culturali, chiamati, nella cronaca giudiziaria, a spiegare i tecnicismi del diritto e del sistema processuale rendendo comprensibile il loro significato ai cittadini, specialmente a chi non ha preparazione giuridica. Le modalità della comunicazione sono fondamentali perché solo attraverso una corretta informazione la cronaca giudiziaria riesce a svolgere l'importante ruolo di garanzia, previsto dalla Costituzione. **Ciò implica innanzitutto la formazione dei giornalisti sul piano giuridico.**

Tale esigenza appare imprescindibile quando si considerino le eclatanti difformità che caratterizzano il giusto processo rispetto al rito mediatico: a) la disciplina delle nullità, inammissibilità, improcedibilità, inutilizzabilità, la complessità della prova scientifica, lo statuto epistemologico, il procedimento probatorio, il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, il metodo popperiano della falsificazione: regole che non consentono scorciatoie cognitive, né semplificazioni valutative e decisionali; le opposte dinamiche dell'informazione: la notizia non è "neutra", il silenzio non è neutro, perché in genere è sulla base degli interessi commerciali e/o politici dell'imprenditore-editore che si decide se pubblicare la notizia e eventualmente con quali modalità; l'incalzante rapidità della notizia che "è una realtà effimera e ad altissima deteriorabilità", l'esigenza di non "bucare la notizia" perché altri giornalisti provvederanno comunque alla sua pubblicazione; b) Il processo istituzionale è un sistema chiuso, il rito mediatico un sistema aperto, bulimico potremmo dire; c) il cuore della giurisdizione è il dibattimento, dove si forma la prova nel contraddittorio delle parti dinanzi a un giudice terzo e imparziale; il processo mediatico sposta il baricentro del processo penale dal dibattimento alle indagini preliminari, alterandone profondamente l'equilibrio, tanto che l'opinione pubblica non è interessata a conoscere, a distanza di anni, l'esito del processo e, priva delle conoscenze necessarie per una valutazione critica, considera le assoluzioni finali come un fallimento della giustizia penale.

A fronte della complessità e delle questioni tecniche che attraversano tutto il processo, la scarsa preparazione giuridica della maggioranza degli addetti all'informazione giudiziaria favorisce un'informazione sensazionalistica, che non mette a fuoco la specifica valenza probatoria e il peso degli elementi raccolti nelle indagini preliminari, tanto che l'opinione pubblica finisce per confondere l'informazione di garanzia con

l'imputazione, il rinvio a giudizio con la condanna di 1° grado, la misura cautelare con l'esecuzione di pena, l'indagato/imputato con il colpevole.

Importante innalzare il livello di preparazione specialistica con riguardo ai profili squisitamente tecnici della giustizia penale, inserendo questa offerta formativa nelle Scuole di giornalismo, per informare la collettività della precarietà e non definitività dei dati procedurali raccolti nelle indagini preliminari.

Dare conto della natura del provvedimento e della fase nella quale il procedimento si trova.

Quanto agli avvocati, è un problema di metodo, di strumenti o anche per loro di linguaggio? Gli avvocati non devono andare in TV oppure nello studio legale devono ripartire i ruoli, come succede in alcuni studi associati: l'avvocato che sostiene la difesa tecnica e l'avvocato che ha il ruolo di comunicatore nel circuito dell'informazione?

Anche per gli avvocati il primo strumento di comunicazione è il linguaggio e *“la potenza descrittiva ed evocativa della parola esige il buon uso della stessa, secondo una specifica professionalità e una peculiare formazione nelle relative tecniche”*⁹, per cui il diritto degli avvocati di difendere implica un linguaggio adeguato non solo nelle memorie ma anche nei rapporti con i media. Di conseguenza anche **l'offerta formativa tradizionalmente destinata all'avvocatura non può trascurare la tematica del rapporto con il complesso mondo dei social e network.**

Di recente la stampa ha dato notizia dell'iniziativa dell'avvocato Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia, che nell'ambito della riforma forense ha sottoscritto un odg, votato alla Camera senza opposizione, volto a regolamentare gli interventi degli avvocati nelle trasmissioni televisive, invitando il CNF ad aggiornare periodicamente il codice deontologico e a divulgarlo.

Anche noi magistrati dobbiamo prestare maggiore attenzione e fare maggiore autocritica. Penso alla motivazione della sentenza che deve rispecchiare tutti i criteri indicati all'art. 546 lett. e) c.p.p., all'impegno richiesto ai giudici che devono usare un linguaggio chiaro conciso ed esaustivo. In un sistema giudiziario che seleziona i magistrati

⁹ Giovanni Canzio - La presunzione di innocenza fra rito mediatico e populismo penale | Giustizia Insieme maggio 2026

su base concorsuale, nel quale la professionalità è il fondamento dell'autonomia e indipendenza, l'esplicitazione delle "ragioni" a sostegno della decisione adottata è la prima e fondamentale espressione di professionalità. La magistratura è l'istituzione delle ragioni, non del copia/incolla, né delle sentenze elefantache.

5. La comunicazione istituzionale

Ma non basta la sentenza a risolvere la complessità della problematica in esame, specie nella attuale società digitale, dominata dai social e dall'ibridazione delle notizie.

“La motivazione scritta del provvedimento giudiziario resta lo strumento primario di comunicazione all'esterno dell'azione dei magistrati secondo l'art. 111, comma 6, Cost., ma non basta. Occorre che nei rapporti con i media, gli utenti e la collettività, la comunicazione istituzionale debba essere corretta, trasparente, tempestiva ed efficace, secondo precise regole metodologiche così da rendere comprensibili all'esterno il ruolo e l'attività della giurisdizione, le ragioni del suo agire, gli obiettivi, le priorità, il peso dei valori in gioco”¹⁰. Queste lucide considerazioni impongono un ulteriore passaggio culturale: implementare la formazione dei pubblici ministeri e giudici nei rapporti con il circuito dell'informazione.

I decreti legislativi nn.188 del 2021 e 198 del 2024, adottati in attuazione della Direttiva UE 2016/343 finalizzata a rafforzare la presunzione di innocenza dell'indagato/imputato, certamente hanno avuto il pregio di adeguare la normativa nazionale alle indicazioni europee e della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui neanche la rilevanza del caso può annullare la tutela dei diritti fondamentali che spettano all'individuo. Nella direzione di dare effettività alla presunzione di innocenza, il d.lgs. 188/2021, introducendo l'art. 115 bis c.p.p., detta regole sulla “comunicazione giudiziaria” da parte delle autorità pubbliche (non dell'organo di informazione o del privato), prevedendo, con riguardo ai provvedimenti differenti da quelli preordinati alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, il divieto dell'autorità giudiziaria di indicare pubblicamente come colpevole l'indagato fino a quando la

¹⁰ www.giustiziainsieme.it/articolo/1738-il-linguaggio-giudiziario-e-la-comunicazione-istituzionale-di-giovanni-canzio

colpevolezza non sia stata accertata con sentenza irrevocabile; ma la disposizione ha un ambito applicativo limitato perché non si applica agli atti del PM volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato/imputato. Importante anche l'ulteriore prescrizione normativa con cui si impone all'autorità giudiziaria, nei provvedimenti diversi dalle decisioni di merito, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza (tra i quali risulta ricompresa l'ordinanza cautelare), di limitare i riferimenti alla colpevolezza dell'indagato o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le ulteriori condizioni normative richieste per l'adozione del provvedimento. Il decreto n. 198/2024, invece, ha rivisto le regole in materia di pubblicazione degli atti giudiziari, rafforzando i divieti di pubblicazione.

I due interventi sono stati oggetto di diverse opinioni, perché da una parte non sono mancati rilievi critici segnalando i limiti del d.lgs. 188/2021 e le contraddizioni emerse col successivo decreto 198/2024 attuativo della medesima Direttiva europea, dall'altra si è evidenziato che il decreto 188/2021 è stato recepito nelle linee-guida di diversi uffici di procura impartite ai PP. MM. e alla polizia giudiziaria.

In questo contesto, va particolarmente apprezzata la recente iniziativa del Consiglio Superiore della Magistratura di aggiornare le linee-guida in materia di comunicazione istituzionale.

Il testo elaborato dalla VII Commissione ha preso atto di importanti acquisizioni culturali: -la comunicazione giudiziaria non si configura solo *“come un profilo organizzativo esterno all'esercizio della giurisdizione, ma costituisce essa stessa una modalità attraverso la quale l'istituzione si presenta ai cittadini”*; - deve essere tutelata non solo la presunzione di innocenza ma anche la *“reputazione”* che è parte essenziale della persona, per cui anche l'amministrazione della giustizia deve farsene carico; - nell'ecosistema digitale la notizia diffusa nella fase delle indagini preliminari non solo crea un pregiudizio mediatico ma resta cristallizzata on line, sempre rintracciabile nei siti nei network insomma nella articolata rete informativa, e ciò determina la necessità di aggiungere alla comunicazione iniziale ulteriori forme di comunicazione giudiziaria, funzionali a correggere (comunicazione reattiva) informazioni inesatte o distorte oppure ad aggiornare (comunicazione di aggiornamento) le

notizie in caso di archiviazioni, revoche, annullamenti, proscioglimenti, assoluzioni o altri esiti di segno diverso rispetto alla fase iniziale.

Particolare attenzione è stata data all'organizzazione della comunicazione, riconducendo la comunicazione alla responsabilità istituzionale dell'ufficio, sottraendola al rischio di personalizzazione. Il dirigente dell'ufficio, quindi, è stato indicato quale responsabile della comunicazione, perimetrando le possibilità di delega, escludendo la delega al magistrato titolare del singolo procedimento della comunicazione dell'affare a lui assegnato. Infine, si è proposto di inserire la comunicazione istituzionale nel progetto tabellare degli uffici giudicanti di merito; nonché nel progetto organizzativo delle procure che, come noto, negli ultimi anni è stato modificato assimilandolo a quello tabellare.

La proposta (inserita nell'odg del 20 maggio 2026) presentava diversi e non marginali profili critici, per cui sono stati presentati diversi emendamenti, alcuni di mera correzione di refusi. altri funzionali : a rendere ancora più chiaro che il regime di pubblicità e rilascio di copie è quello previsto dal codice di procedura penale e resta ferma l'osservanza dei limiti e divieti posti dall'art.114 c.p.p.; a garantire adeguata proporzionalità alla rettifica, specificando la genesi dell'intervento; ad alleggerire le procedure amministrative correlate al nuovo assetto della comunicazione, eliminando il "dossier riepilogativo dell'attività svolta" che appesantisce il lavoro degli uffici giudiziari, che non possono essere distratti dall'attività funzionale, né trasformarsi in permanenti enti di comunicazione, e neanche usufruiscono di adeguate risorse umane perché lavorano costantemente in condizioni di sottorganico . Dopo il rinvio al Plenum del 3 giugno, la discussione è slittata per la presentazione di ulteriori emendamenti volti alla riduzione delle prescrizioni e snellimento degli adempimenti, alla semplificazione al massimo della comunicazione istituzionale per non appesantire l'esercizio della giurisdizione e non incidere sulla libertà degli organi di informazione, ai quali spetta – direi- il dovere di diffondere le notizie ritenute di rilievo collettivo.

Conservato l'impianto essenziale delle linee guida, il risultato finale dell'ampio dibattito può considerarsi un punto di equilibrio, perché il rilascio di atti o copie nei soli casi consentiti dalla legge avviene secondo procedure poste sotto la diretta responsabilità del dirigente della procura, così restano valide le linee guida adottate dai vari uffici requirenti,

apprezzate dagli organi di informazione (ad es. circolari procura Napoli e procura Salerno); prevede il comunicato scritto diffuso come forma ordinaria di comunicazione e la conferenza stampa come modalità eccezionale; quando la procura ha diffuso una comunicazione relativa a indagini preliminari, misure cautelari a altri atti a forte impatto reputazionale, che indichino nominativamente la persona coinvolta, l'ufficio requirente provvede a richiesta dell'interessato, o anche d'ufficio nella fase delle indagini preliminari, ad informare dell'adozione di provvedimenti di segno opposto come archiviazioni, revoche, annullamenti proscioglimenti. Resta confermata la predisposizione dell'abstract, cioè la sintesi semplice e comprensibile delle statuizioni decisorie e delle ragioni a fondamento, a cura dell'organo giudicante, contestualmente o successivamente alla decisione adottata. Rispettando i criteri di cui all'art. 115 bis cpp se si tratta di provvedimenti che non entrano nel merito sulla responsabilità penale.

Interessante anche la sollecitazione a inserire questo tema tra quelli da trattare in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario. Sollecitazione quanto mai pertinente ai contenuti della cerimonia in questione, che rappresenta uno spazio di riflessione, nel quale si rende conto dell'attività giudiziaria svolta e si indicano i progetti per l'anno futuro, all'interno di un confronto tra magistrati, avvocati ed esponenti delle Istituzioni. Cercando di dare ai cittadini ed agli organi di stampa, importanti canali della comunicazione, un'adeguata informazione sulle problematiche affrontate nell'anno che precede, sulle iniziative future e su tutto quello che si muove all'interno del sistema giustizia del distretto.

6. Conclusioni

Una prima considerazione si impone. Va innanzitutto chiarito che la delibera sulla comunicazione istituzionale segna un passo in avanti sul piano della divulgazione delle notizie sull'esercizio della giurisdizione, non solo perché **non limita affatto la cronaca giudiziaria che resta disciplinata dalla normativa primaria**, strutturalmente ancorata al necessario rispetto del segreto investigativo (art. 329 c.p.p.) e poi adeguata alla direttiva europea dai decreti legislativi nn. 188/2021 e 198/2024. Il valore aggiunto della decisione è tracciare linee di indirizzo per uniformare le prassi e i comportamenti degli uffici giudiziari, al solo fine di evitare che la comunicazione giudiziaria possa tradursi

nell'esposizione indebita della persona, nel solco di indicazioni sovranazionali (Convenzione EDU, Carta dei diritti UE, Raccomandazione 2003/13 Comitato Ministri del Consiglio d'Europa, ecc.) che vogliono garantire ai media un corretto accesso alle notizie sull'esercizio della giurisdizione.

Resta da vedere se e come le linee guida saranno applicate, ma resta parimente evidente che l'impegno consiliare affronta una tematica complessa, eticamente sensibile, che riguarda non solo magistrati giornalisti e avvocati ma soprattutto i cittadini, e quindi merita un'adeguata risposta da parte della magistratura, certamente consapevole che comunicare il processo efficacemente e correttamente è molto difficile e che il cuore del problema resta la grave disfunzione del sistema processuale con la durata irragionevole dei processi che crea una distanza temporale troppo grande rispetto al pregiudizio mediatico. I rari abstract comunicativi di tribunali e corti, seppure previsti già nelle linee-guida CSM del 2018, evidenziano assenze che finiscono col favorire canali privilegiati tra giornalisti e istituzioni, azzerando i vantaggi che ne sarebbero derivati sul problematico rapporto giusto processo/circuito mediatico, la cui soluzione è importante per la necessaria fiducia dei cittadini verso l'istituzione giudiziaria a sua volta indispensabile per la tenuta della democrazia.

I valori della giurisdizione, unitamente alla trasparenza e comprensibilità dell'azione giudiziaria, impongono alla magistratura un cambiamento nel modo di concepire il ruolo e l'azione giudiziaria, **coerentemente con una moderna concezione della responsabilità.**

Secondo la lucida analisi di Gianni Canzio, *“La postmodernità e il progresso scientifico e tecnologico che ne rimarca la transizione digitale - si pensi agli approdi applicativi dell'intelligenza artificiale! – pretendono peraltro un serio cambio di passo nella razionalizzazione, trasparenza e comprensibilità delle forme del linguaggio e della comunicazione, non solo degli atti e dei provvedimenti giudiziari ma anche, più in generale, dell'azione e della presenza dei giudici nella società”*.

Appare **evidente il ruolo della formazione** e quindi della SSM che dovrà rafforzare l'offerta formativa sulla tematica in esame.¹¹

¹¹ Giovanni Canzio, Giustizia Insieme, maggio 2026 cit.

Naturalmente questo percorso formativo è un passaggio centrale della delibera del CSM, che sottolinea **“la necessità”** di corsi **“specifici e non facoltativi... aperti al confronto interdisciplinare e alla partecipazione di esperti esterni”** da inserire nell’ambito della **“formazione professionale permanente”**, e quindi stabilmente nel programma di formazione che non va limitato ai profili normativi ma anche esteso **“alla condivisione di presupposti etici e deontologici”**, senza tralasciare un richiamo alla sobrietà digitale del magistrato, per evitare che le esternazioni individuali possano interferire con la credibilità della comunicazione istituzionale.

In questa ottica, merita di essere segnalata l’interessante iniziativa di cui si è discusso nel convegno di Stresa **“Il giusto processo e le derive del processo mediatico”**, organizzato dal Lapec di Novara il 17/18 aprile 2026, la cui preparazione è stata accompagnata dalla costituzione, nelle varie sezioni Lapec diffuse sul territorio nazionale, di laboratori formati da magistrati, avvocati e giornalisti, finalizzati alla redazione di **“protocolli condivisi”** sul processo mediatico, dove sono stati esaminati gli aspetti tipicamente processuali, i rapporti con la stampa, la deontologia del giornalista di cronaca giudiziaria, approfondendo anche la necessità delle garanzie che spettano alla persona nell’ambito di istituti processuali specifici come, ad es., l’udienza preliminare e i riti alternativi.

In attesa che questi protocolli, a cura del Comitato scientifico Lapec, confluiscono in un **“protocollo nazionale”** che sarà regolarmente pubblicato, sembra evidente che la sfida di una **“deontologia condivisa”** rappresenta una grande occasione di un percorso formativo e culturale, delineato anche nella delibera CSM, che deve creare le condizioni non solo per riprendere a 360 gradi il dialogo e la comune cultura della legalità con l’avvocatura ma anche per lasciare spazio alla professionalità e all’etica della responsabilità di magistrati giornalisti e avvocati.